



Condizioni di Assicurazione **MotoConMe**

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Polizza MotoConMe

Caro Cliente,

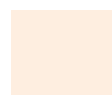
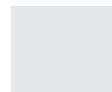
MotoConMe è la nostra polizza assicurativa per ciclomotori, motocicli e quadricicli ed è dedicata ai correntisti di Intesa Sanpaolo.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'emissione e alla durata della polizza
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Art. 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con simbolo della lente di ingrandimento.
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **Elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
- **Elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del contraente o dell'assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di MotoConMe è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1.	CHE TIPO DI POLIZZA È MOTOCONME	Pag. 1 di 32
Art. 2.	QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 1 di 32
Art. 2.1	Quanto dura la polizza	Pag. 1 di 32
Art. 2.2	Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 1 di 32
Art. 2.3	Quando e come si sospendono le coperture	Pag. 1 di 32
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 32
Art. 3.1	Modalità di stipula del contratto	Pag. 2 di 32
Art. 3.2	Pagamento del premio ed emissione della polizza	Pag. 2 di 32
Art. 3.3	Perfezionamento del contratto	Pag. 3 di 32
Art. 4.	QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA	Pag. 3 di 32
Art. 4.1	Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)	Pag. 3 di 32
Art. 4.2	Quando e come è possibile risolvere il contratto (Risoluzione del contratto)	Pag. 4 di 32
4.2.1	CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo	Pag. 4 di 32
4.2.2	CASO B: furto, rapina, appropriazione indebita	Pag. 5 di 32
Art. 5.	QUALI OBBLIGHI CI SONO	Pag. 5 di 32
Art. 5.1	Correttezza delle dichiarazioni	Pag. 5 di 32
Art. 6.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 5 di 32
Art. 6.1	Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente	Pag. 6 di 32
Art. 7.	AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Pag. 5 di 32
Art. 8.	VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI	Pag. 6 di 32
Art. 9.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	Pag. 6 di 32

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10.	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 7 di 32
Art. 10.1	Responsabilità Civile Auto (RCA)	Pag. 7 di 32
10.1.1	Formula tariffaria Bonus Malus	Pag. 7 di 32
10.1.2	Periodo di Osservazione	Pag. 10 di 32
10.1.3	Estensioni sempre comprese con la garanzia RCA	Pag. 10 di 32
Art. 10.2	Incendio e Furto	Pag. 11 di 32
Art. 10.3	Infortuni del Conducente	Pag. 11 di 32
Art. 10.4	Tutela legale	Pag. 12 di 32
10.4.1	Formula base	Pag. 12 di 32
10.4.2	Formula estesa	Pag. 12 di 32
Art. 10.5	Assistenza stradale	Pag. 12 di 32
10.5.1	Garanzia assistenza	Pag. 13 di 32
10.5.2	Minikasko abbigliamento	Pag. 17 di 32
Art. 10.6	Eventi naturali	Pag. 17 di 32
Art. 11	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 17 di 32
Art. 11.1	Responsabilità Civile Auto (RCA)	Pag. 17 di 32
Art. 11.2	Incendio e Furto	Pag. 18 di 32
Art. 11.3	Infortuni del conducente	Pag. 18 di 32
Art. 11.4	Tutela legale	Pag. 18 di 32
Art. 11.5	Assistenza stradale	Pag. 19 di 32
Art. 11.6	Eventi naturali	Pag. 20 di 32

Art. 12	QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 20 di 32
Art. 12.1	Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto - Rivalsa	Pag. 20 di 32
Art. 12.2	Limiti alla garanzia Assistenza stradale	Pag. 21 di 32
Art. 12.3	Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto	Pag. 22 di 32
Art. 12.4	Limiti e franchigie alla garanzia Eventi Naturali	Pag. 22 di 32
Art. 12.5	Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente	Pag. 22 di 32
Art. 12.6	Limiti alla garanzia Tutela Legale	Pag. 22 di 32
Art. 13	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 22 di 32
Art. 13.1	Validità territoriale della Responsabilità Civile	Pag. 22 di 32
Art. 13.2	Validità territoriale dell'Assistenza	Pag. 22 di 32
Art. 14	MODIFICHE AL CONTRATTO	Pag. 23 di 32

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15	DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 23 di 32
Art. 15.1	Denuncia e gestione del sinistro	Pag. 23 di 32
Art. 15.2	Gestione del sinistro e risarcimento dei danni	Pag. 23 di 32
15.2.1	Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto	Pag. 23 di 32
15.2.2	Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria	Pag. 24 di 32
15.2.3	Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 24 di 32
15.2.4	Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 24 di 32
Art. 15.3	Infortuni del conducente	Pag. 25 di 32
15.3.1	Denuncia di sinistro	Pag. 25 di 32
15.3.2	Termini per il pagamento del sinistro	Pag. 25 di 32
Art. 15.4	Tutela legale	Pag. 26 di 32
15.4.1	Denuncia di sinistro	Pag. 26 di 32
15.4.2	Gestione del sinistro e scelta del legale	Pag. 26 di 32
15.4.3	Recupero delle somme	Pag. 26 di 32
Art. 15.5	Assistenza stradale	Pag. 26 di 32
15.5.1	Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza	Pag. 26 di 32
15.5.2	Erogazione delle prestazioni	Pag. 27 di 32
15.5.3	Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute	Pag. 27 di 32
15.5.4	Mancato utilizzo delle prestazioni	Pag. 27 di 32
Art. 15.6	Altre garanzie: Incendio, Furto, Eventi naturali e Minikasko abbigliamento	Pag. 27 di 32
15.6.1	Denuncia di sinistro	Pag. 27 di 32
15.6.2	Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	Pag. 28 di 32
15.6.3	Termini per il pagamento del sinistro	Pag. 28 di 32
15.6.4	Regola proporzionale	Pag. 29 di 32
15.6.5	Recupero del veicolo rubato	Pag. 29 di 32
15.6.6	Relitti	Pag. 29 di 32

GLOSSARIO	Pag. 30 di 32
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1)	Pag. 1 di 2
Allegato Tabelle	Pag. 1 di 4
Tabella Inail Infortuni	Pag. 1 di 3
Informative Privacy	Pag. 1 di 5

sezione I

Quadriciclo: veicolo a motore, a quattro ruote e a due posti, di potenza minore di 14 Kw e peso inferiore a 400 kg, guidabile a partire da 16 anni con patente moto

NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA**articolo 1. Che tipo di polizza è MotoConMe**

MotoConMe è una polizza multigaranzia per ciclomotori, motocicli e quadricicli ad uso privato, destinata ai correntisti di Intesa Sanpaolo.

La polizza prevede la copertura obbligatoria Responsabilità Civile (nel seguito GARANZIA RCA). Sono previste inoltre diverse garanzie facoltative:

- Incendio e Furto
- Eventi naturali
- Infortuni del conducente
- Tutela legale
- Assistenza stradale

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture**2.1 Quanto dura la polizza**

La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.

La Compagnia potrà inviare un preventivo per il rinnovo dell'anno successivo con le indicazioni del premio da pagare calcolato in base alla tariffa valida alla data di decorrenza della nuova polizza, ai dati e alle informazioni già acquisiti e tenendo conto di eventuali incidenti con responsabilità.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano all'ora del giorno di decorrenza riportati in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di effettivo pagamento del premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.

La Compagnia mantiene valide le garanzie di polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.1.

Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un'altra?

Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai rinnovare la polizza o stipularne una diversa con un'altra Compagnia assicurativa. Si chiama periodo di tolleranza ed è:

- valido solo in Italia
- previsto per legge
- valido anche per i neopatentati
- valido per la Responsabilità Civile e si estende alle coperture come Furto, Incendio, Atti vandalici e Tutela legale, se previste nello stesso contratto
- valido fino alle 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.

2.3 Quando e come si sospendono le coperture

La polizza può essere sospesa durante l'annualità fino a un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare il veicolo, in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria.

a) Sospensione volontaria per inutilizzo del veicolo

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo del veicolo, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Per richiedere la sospensione il Contraente può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La Compagnia conferma la sospensione della polizza al Contraente tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatario.

Riattivazione della polizza

Il Contraente può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla Compagnia tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla Compagnia e inviata al Contraente insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde. La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

da sapere: se il veicolo è soggetto a un vincolo finanziario (ad es. contratto di leasing o di finanziamento), la sospensione della polizza può avvenire solo se l'ente o la società finanziaria con cui si è attivato il vincolo dà la propria autorizzazione

da sapere: dal momento che il Contraente paga il premio per essere coperto un anno, con premio pagato e non goduto si intende la parte proporzionale di premio relativa al periodo in cui la copertura è stata sospesa

Se il Contraente comunica alla Compagnia la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza MotoConMe con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria moto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).
Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.
In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

b) Sospensione per altri motivi (vendita, demolizione, cessione in conto vendita, furto del veicolo assicurato)

Il contratto può essere sospeso anche in caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione o furto del veicolo assicurato, una sola volta durante l'annualità per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

esempio: motociclo con motociclo

Riattivazione della polizza su un'altro veicolo

Il Contraente può riattivare il contratto su un veicolo diverso da quello originariamente assicurato, purché dello stesso Proprietario e a patto che il vecchio veicolo sia stato venduto, ceduto in conto vendita, demolito o rubato; in questo caso riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Trascorso il termine massimo di sospensione di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), il contratto non può essere riattivato: la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte.

Contraente, Proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Proprietario del veicolo, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, **è la persona a cui risulta intestato il veicolo** presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.

L'Assicurato è invece il **soggetto protetto dall'assicurazione**. Per la garanzia di Responsabilità Civile, è la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o meno con il Proprietario del veicolo.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il contratto può essere stipulato presso la propria filiale Intesa Sanpaolo oppure, per i titolari del contratto "My Key che hanno attivato il servizio", a distanza tramite la Banca Online accedendo direttamente alla propria area riservata e sottoscrivendo con la firma digitale la proposta di polizza o la polizza trasmessa dalla Filiale o dalla Filiale On Line.

È inoltre possibile stipulare il contratto al di fuori dei locali della Banca, sottoscrivendo la proposta di polizza o la polizza direttamente sul tablet del soggetto incaricato alla vendita. Le successive operazioni relative alla polizza verranno gestite direttamente presso la propria filiale.

Facciamo chiarezza su proposta di polizza e polizza

La proposta di polizza è il documento con cui il Contraente manifesta la propria volontà di sottoscrivere la polizza assicurativa. Contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si potrà stipulare tra cui ad esempio: i dati del Proprietario del veicolo (cittadinanza, data di nascita, professione...), i dati del veicolo da assicurare (tipo veicolo, targa, data prima immatricolazione...), le coperture, la situazione assicurativa, il premio.

La polizza è il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione. Fanno parte della polizza anche il Certificato di assicurazione, la Carta verde e le Condizioni di Assicurazione.

3.2 Pagamento del premio ed emissione della polizza

Il pagamento del premio avviene sempre in un'unica soluzione nelle modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca.

Il premio comprende il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA.

firma digitale: si intende il tipo di firma elettronica che identifica il sottoscrittore di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso

Filiale Online: struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza MotoConMe

Quali sono le imposte che incidono sul premio

Il premio comprende, oltre all'importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche del veicolo, anche le imposte e gli oneri di legge.

Per le RC Auto l'imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre, è previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%)

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Cliente.

3.3 Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell'articolo 1888 del Codice Civile, con l'emissione della polizza.

In ogni caso, il contratto acquista efficacia con il pagamento del premio.

Per perfezionare il contratto la Compagnia deve prima verificare la correttezza dei dati dell'identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

Se l'esito della verifica dei dati è positivo, il Contraente riceve la polizza, il Certificato e la Carta Verde.

Se invece il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.

Nel caso in cui le informazioni contenute nella polizza non siano corrette, la Compagnia emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.

Il Contraente può accettare o non accettare il nuovo preventivo:

- se accetta, deve pagare l'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta
- se non accetta, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto.

Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via posta o tramite la filiale altri eventuali documenti richiesti dalla Compagnia.

L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca dati Ania.

Se alla stipula del contratto l'Attestato di Rischio non risulta nella Banca dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della polizza.

Cos'è la Banca Dati degli Attestati di Rischio

Dal 1° luglio 2015 l'Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre consultabile online sull'area riservata del sito della Compagnia.

Per acquistare una nuova polizza con un'altra Compagnia non occorre più consegnare l'Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute vengono acquisite dalle Compagnie online nella Banca Dati Ania.

I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio trenta giorni prima della scadenza della polizza nell'Area Clienti del sito www.intesasampaoloprotezione.com oppure nella Banca Online o richiederne l'invio via email.

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo Protezione chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.

Ricevuta la segnalazione:

- la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
- il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l'eventuale differenza di premio; nel caso di acquisto della polizza tramite Banca Online deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova polizza firmata, dopo averla sottoscritta.

In alternativa, il Contraente può recedere dal contratto inviando una raccomandata A.R. o tramite email a servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce tramite bonifico il premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Se il premio della nuova polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia rimborsa la differenza entro 15 giorni dalla restituzione della nuova polizza.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza**4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della polizza (Recesso dal contratto)**

In caso di acquisto del contratto su Internet Banking o APP Intesa Sanpaolo, oppure al di fuori dei locali della banca (offerta fuori sede), il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve:

- inviare alla Compagnia una raccomandata A.R. o mail a servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com con la comunicazione di recesso

- in caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società titolare del vincolo.

Una volta ricevuta la comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il Contraente ha scelto il finanziamento del premio con Xme Prestito DIRETTO e recede dalla polizza entro 14 giorni dalla decorrenza, la Compagnia restituisce il premio pagato direttamente a favore della Banca che, a sua volta, provvede all'estinzione del finanziamento. La Compagnia addebita al Contraente, sul conto corrente indicato, l'importo relativo alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando e come è possibile risolvere il contratto (Risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto è possibile nei casi di:

- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato (compresa la cessione in conto vendita) e di distruzione, demolizione, radiazione dal PRA o esportazione definitiva del veicolo all'estero
- furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

PRA: Pubblico Registro
Automobilistico

4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

Il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia e scegliere tra le diverse soluzioni:

- sostituzione del contratto su un altro veicolo
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato
- risoluzione del contratto

a. Sostituzione del contratto su un altro veicolo della stessa categoria

Opzione possibile solo se il veicolo è intestato allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona con cui è unito civilmente o al convivente di fatto e se il veicolo è della stessa categoria.

In questo caso il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero e inviare i relativi documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia.

Trasferendo la polizza da un veicolo a un altro viene mantenuta la classe di merito Bonus/Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche del nuovo veicolo, applicando la tariffa del contratto sostituito secondo le ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo contratto. Il Contraente deve versare l'eventuale conguaglio del premio. Se il nuovo premio è più basso, la Compagnia rimborsa la somma eccedente il premio dovuto. La Compagnia invia la nuova polizza con Certificato e Carta Verde.

b. cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere la polizza all'acquirente (di seguito denominato cessionario), comunicandolo immediatamente alla Compagnia che prende atto della cessione ed emette la relativa appendice. La cessione all'acquirente è valida dal momento in cui la Compagnia riceve la documentazione. La polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.

c. risoluzione del contratto

Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altro veicolo o non lo abbia ceduto, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto inviando alla Compagnia una raccomandata A.R. oppure una mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com tramite pec o tramite mail se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto, comprensiva di:

- richiesta scritta di risoluzione
 - eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
 - il veicolo è stato venduto o dato in conto-vendita
 - il veicolo è stato distrutto o demolito
 - il veicolo è stato radiato o esportato definitivamente all'estero.
 - autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.
- Il Contratto non è più valido a partire dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato e la Carta Verde.

Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente, anche in caso di concessione del finanziamento XME PRESTITO DIRETTO per il pagamento del premio, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA.

Radiazione e rottamazione, facciamo chiarezza

La radiazione e la rottamazione di un veicolo sono due processi strettamente collegati tra di loro. Un veicolo rottamato, infatti, è al tempo stesso anche un veicolo radiato, ma non sempre vale il contrario.

La radiazione di veicolo avviene nel momento in cui viene cancellato definitivamente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l'espressione rottamazione di un veicolo s'intende la distruzione dello stesso e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro Automobilistico.

La rottamazione di un veicolo prevede la contestuale cancellazione dello stesso dal PRA.

La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli, che deve provvedere entro trenta giorni dalla consegna del veicolo. Al termine della cancellazione, verrà rilasciato un Certificato di rottamazione.

4.2.2 Caso B: Furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia inviando copia della **denuncia** presentata all'Autorità. Il contratto non è più valido dalle ore 24 del giorno della denuncia alle Autorità, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il contratto su un altro veicolo o sospenderlo. Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA e al netto delle imposte per le altre garanzie. Se il furto del veicolo avviene durante la sospensione del contratto, la Compagnia rimborsa il premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

articolo 5. Quali obblighi ci sono

5.1 Correttezza delle dichiarazioni

In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le modifiche alla polizza.

Dopo il perfezionamento del contratto, il Contraente o, se diverso, il Proprietario, deve comunicare immediatamente ogni eventuale cambiamento nei dati forniti alla Compagnia.

Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del contratto su dati importanti per valutare il rischio (ad esempio l'alimentazione del veicolo, età e luogo di residenza del Proprietario/ Locatario del veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo o la cessazione della assicurazione e, per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, anche l'esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale da parte della Compagnia.

da sapere: per informazioni sul Diritto di Rivalsa si rimanda al precedente art. 2.3 Quando e come si sospendono le coperture

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere effettuate tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Ufficio Sinistri – Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano



e-mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasnpaoloprotezione.com



fax al numero 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

da sapere: è un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati

da sapere: per approfondimenti sulla procedura di Conciliazione paritetica si rimanda al sito www.intesasnpaoloprotezione.com

Organo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il processo di mediazione

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.
L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasnpaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Se le parti non giungono a un accordo sul grado d'invalidità permanente riconosciuto all'Assicurato, Compagnia e Assicurato possono demandare la determinazione del punteggio a due diversi medici, nominati uno per parte.

Collegio medico

Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Il Collegio medico deve risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso ne valuti l'opportunità, il Collegio medico può rinviare il definitivo accertamento dell'invalidità permanente a una data da definirsi e stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.

articolo 7. Area Riservata di Intesa Sanpaolo Protezione

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet www.intesasnpaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso. Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

articolo 8. Verifica Servizi Contrattuali

La Compagnia, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari per verificare se i servizi previsti dal Contratto sono erogati correttamente.

articolo 9. Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

da sapere: l'Area Riservata alla quale si accede tramite www.intesasnpaoloprotezione.com è l'area della Compagnia. L'Internet Banking è invece accessibile dal sito della Banca www.intesasnpaolo.com

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

articolo 10. Che cosa è assicurato

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 11 e 12)

Responsabilità Civile Auto

massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza

da sapere: vedi dettagli relativi al Periodo di osservazione nella definizione dell'articolo 10.1.2

da sapere: tutti i dettagli alla tabella 1 allegata

10.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)

La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, a prescindere dal tipo di terreno su cui il motociclo (ciclomotore o quadriciclo) è utilizzato (area pubblica e privata) e dal fatto che sia fermo o in movimento. Comprende i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso del motociclo (ciclomotore o quadriciclo) in circolazione. La polizza è disponibile nella formula tariffaria Bonus/Malus.

10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus

Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri con responsabilità nel Periodo di Osservazione.

La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Protezione: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super- Bonus 5 alla classe 18.

Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia

Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia determinandola in base a:

- situazione assicurativa del veicolo
- Classe di merito Universale di Assegnazione (Classe CU) riportata nell'Attestato di Rischio della precedente polizza, se presente
- regole previste dalla Tabella 5 di Conversione (per i veicoli già assicurati) tra la classe CU e la classe di Intesa Sanpaolo Protezione.

Se il veicolo è già assicurato e la classe di provenienza e di assegnazione CU indicata nell'Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione assegnata sarà la Superbonus, secondo le annualità di permanenza nella Classe CU 1.

Tabella di conversione (per veicoli già assicurati)

La Compagnia adotta una classificazione Bonus/Malus interna: per stabilire la nuova classe di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe CU indicata sull'Attestato di Rischio nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione.

L'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.

Quando si conserva la classe di merito maturata**Caso 1 – da un veicolo a un altro**

Il Contraente può chiedere di mantenere valido il contratto per un nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario (o Locatario se il veicolo è acquistato in leasing) e, di conseguenza, conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui il veicolo sia stato:

- rubato e il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità (furto con denuncia)
- venduto o consegnato in conto vendita
- distrutto
- demolito
- esportato definitivamente

Cos'è il leasing

Il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

Caso 2 – trasferimento di proprietà

In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, l'acquirente conserva la classe CU già maturata sul veicolo trasferito.

da sapere: vedi dettagli alla tabella 5

da sapere: vedi tabelle 2a, 2b, 3 e 4

Caso 3 – veicolo ereditato

In caso di morte del Proprietario del veicolo, gli eredi conviventi con il defunto al momento della morte conservano la classe CU presente sul veicolo.

Caso 4 – nuovo veicolo acquisito dopo il furto del precedente

In caso di furto del veicolo assicurato, se il Proprietario del nuovo veicolo rimane invariato, il Contraente può stipulare un nuovo contratto beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

Se il veicolo rubato viene poi ritrovato, si attribuisce la classe CU precedente al furto.

Caso 5 – veicolo intestato a portatore di handicap

La classe CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche ai nuovi veicoli acquistati da coloro che hanno guidato abitualmente il veicolo stesso ma solo se le loro generalità siano registrate sulla Carta di Circolazione.

Caso 6 – veicoli già assicurati all'estero

In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione della Compagnia estera utile a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in precedenza.

Caso 7 - utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

- **acquisto di ulteriori veicoli**

Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un'ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'Attestato di rischio. Il Proprietario però deve essere una persona fisica.

- **veicolo già assicurato**

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

da sapere: se l'Attestato di Rischio non è presente la Compagnia estera deve dichiararci la sinistrosità pregressa e gli anni di assicurazione presso la stessa

Cos'è il bonus di Famiglia e perché è conveniente

Il bonus di Famiglia è entrato in vigore nel 2019 con la legge 157, modificando l'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un'assicurazione su un veicolo usufruendo dell'assegnazione della classe di merito (CU) di maggior favore attribuita a un altro veicolo intestato allo stesso Proprietario o a un suo familiare convivente.

Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento della stipula dell'assicurazione e sarà riportata sulla polizza.

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro**Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione: cosa accade al rinnovo**

Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione presente sul contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) in base agli eventuali sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione. Concorrono al calcolo del Malus, con conseguente aumento della tariffa:

- i sinistri pagati con Responsabilità Principale
- i sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria se la somma delle percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con Responsabilità Paritaria "cumulata" sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità, percentuale che determina l'aumento del Malus, i sinistri non concorrono più all'evoluzione in Malus.

Cos'è la Responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus

Nella Responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il grado di responsabilità viene definito dagli uffici competenti delle Compagnie secondo la dinamica del sinistro ed è stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità standard definiti dalla legge. Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza la Compagnia verifica se vi siano stati incidenti negli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo. Nel caso di più sinistri con concorso di colpa le percentuali di responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RCA.

Evoluzione della Classe CU di assegnazione al rinnovo

Ogni anno la classe di merito subisce variazioni:

- nessun sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- un sinistro che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi.

riferimenti normativi: questo è previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni

da sapere: i coefficienti di riduzione sono indicati nella tabella M

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti, il premio RCA usufruirà di una riduzione in percentuale in base alla classe di appartenenza.

Il Rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus

Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di Merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo Periodo di Osservazione.

In caso di sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, telefono +39 06.85.79.65.30 - Fax. 06.85.796.546/547.

CONSAP invierà al Contraente una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di Osservazione o dopo la scadenza del contratto (i cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione che assicura il veicolo in quel momento. Per i sinistri liquidati con Risarcimento Diretto, la richiesta d'informazioni e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente a Intesa Sanpaolo Protezione.

Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del contratto: in questo caso viene aggiornato anche l'Attestato di Rischio.

Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus: facciamo un esempio

Nel 2018 l'Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l'unico responsabile. Ha una classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9.

Con un costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia avrà l'evoluzione in bonus alla Classe 6.

La valutazione del cliente deve anche tenere presente che il vantaggio del rimborso (non peggiorare la classe) si estende agli anni successivi al primo: se non rimborsa, per tornare alla Classe 6, dovrà aspettare il 2022.

Attestato di Rischio

L'Attestato di Rischio comprende queste informazioni:

- la classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva
- la classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva calcolata secondo le regole della classe CU
- i sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Responsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l'indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno pagato per cose, persone o per entrambi
- i sinistri accaduti fuori dal Periodo di Osservazione (cosiddetti sinistri tardivi)

La consegna dell'Attestato di Rischio

La Compagnia consegna l'Attestato di Rischio per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, mettendo a disposizione il documento, nell'Area Riservata del sito www.intesasnpaoloprotezione.com nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria posizione assicurativa.

L'Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la banca dati comune a tutte le Compagnie.

Il Contraente può ottenere la stampa del documento in filiale ma il documento cartaceo non è necessario ai fini della stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario, in caso di locazione finanziaria, la Compagnia consegna l'Attestato di Rischio nell'apposita Area Riservata del sito internet www.intesasnpaoloprotezione.com.

La Compagnia include nel Pagellino della sinistrosità pregressa tutti i sinistri pagati anche parzialmente dopo il Periodo di Osservazione (cd. tardivi), anche se il Contraente cambia Compagnia.

L'Attestato di Rischio non viene rilasciato in caso di:

- sospensione della polizza, quando il Periodo di Osservazione non risulta concluso
- polizze di durata inferiore a un anno
- polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
- polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
- polizze cedute per cambio di proprietà del veicolo assicurato.

Attestato di Rischio internazionale

La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione in lingua inglese con l'indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione presso Intesa Sanpaolo Protezione.

patto di riservato dominio: detto anche "riserva di proprietà" è un contratto con il quale la piena proprietà di un veicolo viene condizionata al pagamento dell'intero prezzo pattuito

La validità dell'Attestato di Rischio

L'Attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stato rilasciato ma solo se il Contraente dichiara che:

- Il veicolo non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto
- In caso di polizza sospesa, il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla sospensione del contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del veicolo, l'Attestato di Rischio è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stato rilasciato.

Nel caso di stipula del contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione del Bonus di Famiglia presso la stessa Compagnia o altra, l'Attestato di Rischio dovrà indicare che la classe di merito è stata determinata con tale agevolazione. L'indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Cos'è l'estratto cronologico PRA

L'estratto cronologico del PRA o Certificato Cronologico del veicolo è un documento con valore di certificazione legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo: indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione del veicolo, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i fermi amministrativi, ecc.

Per richiedere il documento basta recarsi all'Ufficio Provinciale del PRA. In alternativa è possibile ottenere le stesse informazioni anche online.

10.1.2 Periodo di Osservazione

È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l'evoluzione della classe di merito in base agli eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e presenti sull'Attestato di Rischio.

Prevede due momenti:

- periodo iniziale (in caso di prima sottoscrizione): va dal giorno di decorrenza della polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- periodi successivi (in caso di rinnovo): partono dalla fine del precedente periodo di Osservazione e durano 12 mesi.

In caso di sostituzione del contratto su un altro veicolo, non si interrompe il periodo di Osservazione purché:

1. il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio moto).

10.1.3 Estensioni sempre comprese con la garanzia RCA

La Compagnia assicura sempre il seguente rischio entro i massimali della garanzia RCA:

- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del veicolo a Terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato (ad esempio un'azione improvvisa del passeggero della moto che causa danno ad un passante).

Limite all'azione di rivalsa:

La Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell'Assicurato il diritto di Rivalsa per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai Terzi danneggiati per il risarcimento del danno quando l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto.

La Compagnia, solamente per il primo sinistro, limita la rivalsa nei confronti del Conducente e/o del Proprietario del veicolo al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sanzionata a norma di legge.

Spese legali e gestione delle controversie

La Compagnia, ove lo ritenga opportuno, assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici. Non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

10.2 Incendio e Furto**Garanzia Base**

La Compagnia indennizza, nel limite del capitale assicurato indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- dal veicolo
- dagli accessori di serie stabilmente installati
- dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio

La garanzia comprende solo i danni subiti a seguito di:

- incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione
- furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva dopo il furto con esclusione dei danni agli pneumatici.

da sapere: la Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro

da sapere: tasso alcolemico superiore a 0,50 grammi per litro. L'ebbrezza alcolica deve essere sanzionata secondo gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada

da sapere: la Controversia si svolge davanti al Giudice; Stragiudiziale: la controversia non si svolge davanti al Giudice e può concludersi in caso di accordo con una transazione; in caso di disaccordo le parti potranno rivolgersi al Giudice

accessori di serie stabilmente installati: Con stabilmente installati si intendono tutti quegli accessori e apparecchi audio-fono-visivi fissati al veicolo e non smontabili senza l'utilizzo di attrezzi

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese nella garanzia Incendio e Furto**Rimborso del premio di Responsabilità Civile**

Se l'incendio distrugge totalmente il veicolo, la Compagnia rimborsa il premio di Responsabilità Civile per il periodo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Rimborso spese di immatricolazione

Se, a causa di incendio con totale distruzione, furto senza ritrovamento, rapina o furto della sola targa, il veicolo assicurato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico, la Compagnia rimborsa fino a 500 euro a copertura delle spese sostenute per l'immatricolazione o il cambiamento di proprietà (vettura) di un altro veicolo. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.3 Infortuni del Conducente

La Compagnia assicura il Conducente del veicolo per infortunio ovvero per un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che avviene durante la guida del veicolo e produce lesioni fisiche e obiettivamente constatabili.

Sono compresi anche gli eventi accaduti durante le fasi di salita e discesa dal veicolo.

La garanzia Infortuni del Conducente: facciamo chiarezza

Il Codice delle Assicurazioni prevede che la garanzia RCA copra i danni fisici e i danni alle cose dei Terzi Trasportati.

Il Conducente del veicolo, in caso di incidente con colpa, non è considerato terzo quindi non è tutelato da infortuni che potrebbe subire durante la guida del veicolo.

Per essere coperto deve avere attivato la garanzia infortuni del Conducente.

Fino al limite del capitale indicato in polizza, la Compagnia riconosce, in caso di

- morte del Conducente: l'intero capitale ai Beneficiari o agli eredi legittimi
- invalidità permanente del Conducente: un indennizzo al Conducente, calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'infortunio, secondo i criteri previsti al paragrafo successivo.

Riconoscimento dell'indennizzo

La Compagnia riconosce l'indennizzo solo per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**.

a. Morte del Conducente

Se il decesso del Conducente avviene a causa dell'infortunio ed entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in polizza ai Beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente: tuttavia se il Conducente muore a causa di questo entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

b. Caso Invalidità permanente del Conducente

La Compagnia riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e solo per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**.

Se al momento dell'infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione della funzionalità o di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Come si definisce il grado o percentuale d'invalidità permanente

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente, la Compagnia fa riferimento ai valori delle **tabelle INAIL** Industria.

Il calcolo del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto anche dell'eventuale possibilità di utilizzare presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio determina menomazione a più arti o parti di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, implica l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nel primo caso al massimo si paga la percentuale di invalidità corrispondente alla perdita totale dell'arto.

Nel caso invece di perdita di più arti o organi si sommano le corrispondenti percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo l'invalidità del 100%.

Per i casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

da sapere: La documentazione che prova i costi sostenuti per immatricolare il veicolo come ad esempio per l'iscrizione al PRA e per la carta di circolazione

causa fortuita: si intende una causa del tutto indipendente dalla volontà della persona che subisce l'infortunio quindi provocata da fattori imprevedibili e accidentali

da sapere: l'invalidità permanente è la perdita completa o parziale della capacità di lavorare qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell'infortunio. È una forma di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell'Assicurato

da sapere: le tabelle sono riportate anche in allegato a queste Condizioni di Assicurazione

spese di giustizia: si intendono i compensi e le indennità da pagare a terzi, ad esempio, consulenti tecnici e testimoni, liquidati dal Giudice

transazione: è un accordo e quindi un vero e proprio contratto, con cui due o più parti pongono fine a una controversia

10.4 Tutela legale

La Compagnia gestisce i sinistri della garanzia Tutela legale e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'Assicurato cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

Perché attivare la garanzia Tutela legale

La garanzia Tutela legale rimborsa le spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Stipulando questa garanzia, l'assicurazione paga tutti i costi delle controversie di natura civile e penale, eccetto quelli indicati in polizza come esclusioni. Facciamo qualche esempio:

- 1) a seguito di incidente stradale, l'Assicurato subisce un danno (al veicolo o alla persona) e vuole ottenere il risarcimento dalla controparte
- 2) l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale a suo carico per avere procurato lesioni o morte mentre guidava il veicolo assicurato
- 3) l'Assicurato vuole presentare ricorso contro un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente oppure contro altre sanzioni amministrative che gli sono state comminate in conseguenza di un incidente stradale.

Le due tipologie di copertura

La Tutela legale vale esclusivamente per i sinistri del veicolo indicato in polizza e prevede due formule:

A. Formula Base

B. Formula Estesa

Per i sinistri del veicolo indicato in polizza le garanzie valgono per il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il Conducente autorizzato.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.

Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.

10.4.1 Formula Base

Prevede due prestazioni garantite:

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose avvenuti per fatti illeciti da parte di Terzi.

In caso d'incidente, l'assicurazione interviene in questi casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento
- b) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto; si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (articolo 8 del DPR 254/2006).

Per i punti a e b la garanzia si attiva, in deroga parziale di ciò che è stabilito nell'Articolo 11.4.11 Tutela legale – Esclusioni, cioè anche per le controversie in cui la Compagnia è la controparte.

2. Difesa penale del Proprietario, del Locatario in caso di contratto di noleggio/leasing, del Conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

10.4.2 Formula Estesa

La garanzia si estende a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge, della persona unita civilmente e dei figli minori a carico se coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi.

Nel caso di controversie tra assicurati della stessa polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del veicolo assicurato.

Questa formula comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, anche la copertura in questi casi:

3. Istanza di dissequestro del veicolo sequestrato a seguito di incidente stradale

4. Ricorso o opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative disposte dopo un incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.4 limitatamente all'ambito amministrativo.

10.5 Assistenza stradale

La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato in caso di incidente stradale i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.5.1 e 10.5.2. per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri, la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

atto illecito: si intende un comportamento umano volontario che produce un danno a terze persone

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente. L'evento, anche se previsto, non è voluto da colui che lo commette e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



numero verde (dall'Italia): 800.124.124
numero (dall'estero): +39 02.30.32.80.13

La garanzia è valida nei casi in cui:

- Il veicolo non può essere utilizzato
- Il veicolo è in grado di proseguire la marcia ma c'è il rischio di peggiorare i danni oppure muoverlo può mettere in pericolo l'incolumità delle persone a seguito di:
 - incidente stradale
 - guasto
 - incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - furto e rapina

Nel caso in cui, quindi, sia preferibile non muovere il mezzo, la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni di Assistenza indicate all'articolo 10.5.1 nelle modalità previste.

segreto professionale: è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali esse siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di segretezza

Segreto professionale (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona)

I medici eventualmente designati dalla Compagnia, che hanno visitato l'Assicurato prima o anche dopo il sinistro, sono liberati dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa da parte dell'Assicurato.

10.5.1 Garanzia Assistenza

ASSISTENZA AL VEICOLO

a) Soccorso stradale

• Pronto Intervento

Se il veicolo rimane immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso.

• Traino

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura pneumatici, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi, errato rifornimento, o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice (purché entro 120 chilometri tra andata e ritorno dal luogo del fermo) o all'officina meccanica più vicina oppure al punto indicato dall'Assicurato (purché entro 120 chilometri tra andata e ritorno dal luogo del fermo).

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese relative al traino:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia;
- fino ad un importo massimo di 300,00 euro per sinistri avvenuti all'estero.

Attivare la garanzia assistenza può essere molto conveniente

Può accadere di rimanere in panne, anche senza che sia accaduto un incidente stradale. Chiamare un'officina per un intervento meccanico sul posto, quando possibile comporta costi variabili e comunque imprevisi. La Garanzia Assistenza serve anche a questo: non solo a ricevere soccorso quando ce n'è bisogno ma anche a contenere i costi in caso d'interventi di riparazione o di trasporto come quelli descritti.

b) Auto o moto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)

L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un'auto sostitutiva quando il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto per i quali richiede un fermo per la riparazione di almeno 24 ore certificata dall'Officina in caso di furto o rapina.

L'auto viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio.

È adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat. C) e a chilometraggio illimitato.

Ove disponibile, la Struttura Organizzativa, in alternativa all'auto, potrà mettere a disposizione dell'Assicurato una moto in sostituzione con una cilindrata massima di 250 cc.

Massimale

La Compagnia paga i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni. Nel caso di Auto in sostituzione – sabato, domenica e festivi – la Compagnia assume a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo ("Auto in sostituzione" più "Auto in sostituzione sabato domenica e festivi") non può superare i 7 giorni complessivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

c) SOS Incidente

Se, dopo l'incidente stradale in Italia, l'Assicurato vuole ricevere supporto, la Struttura Organizzativa si attiva per:

- aiutare nella compilazione del modello CAI negli incidenti avvenuti in Italia
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero per chiedere assistenza burocratica
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, in caso di incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo 24 ore su 24. In caso sia necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure sia richiesta la consulenza legale, la Struttura Organizzativa fornirà risposta il primo giorno feriale utile, dalle ore 09.00 alle 18.00.

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero, l'Assicurato deve contattare il Consolato italiano.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE**d) Recupero fuoristrada del veicolo**

Se il veicolo, a causa di un incidente, è finito fuori strada e il Conducente non è più in grado di tornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornisce uno o più mezzi adatti a riportarlo sulla strada.

Massimale

La Compagnia paga i costi del recupero fino ad un massimo di 300,00 euro.

Se per recuperare il veicolo fosse indispensabile l'intervento di mezzi eccezionali, questo sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in zona e nei limiti di spesa dei massimali già indicati.

e) Spese d'albergo

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, e richiede una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringe il Conducente e i passeggeri a pernottamenti imprevisti prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa prenota la sistemazione in un albergo.

Massimale

La Compagnia paga le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a 100,00 euro a persona al giorno, per un massimo di 300,00 euro per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

f) Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Se l'Assicurato usufruisce delle prestazioni, Auto o Moto in sostituzione e Spese d'albergo, può richiedere la disponibilità di un taxi alla Struttura Organizzativa per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

La Compagnia paga i costi del taxi fino ad un massimo di 50,00 euro per sinistro.

g) Rientro o proseguimento del viaggio

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa fornirà al Conducente e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

L'auto in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, compresa fra 1.000 cc e 1.300 cc di cilindrata, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall'autonoleggio.

Massimale

La Compagnia paga per ciascun sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un massimo di 200,00 euro
- il costo del taxi fino a 50,00 euro utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di 50,00 euro complessive per sinistro.

h) Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina

Se il veicolo viene riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo un furto o una rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere di recuperare il veicolo.

Massimale

La Compagnia assume a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di:

- 200,00 euro per sinistri avvenuti in Italia
- 500,00 euro per sinistri avvenuti all'estero.

i) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo in cui si trova al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato in Italia.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di 1.000,00 euro per sinistro.

Obblighi dell'Assicurato

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.

l) Disbrigo pratiche legali in caso furto totale

A seguito del furto totale del veicolo, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura Organizzativa per chiedere questi documenti:

- estratto cronologico, generale o storico del Pubblico Registro Automobilistico
- perdita di possesso

Per fare questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del veicolo rubato e il documento desiderato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:

- denuncia di furto effettuata presso l'Autorità competente
- Foglio complementare o Certificato di Proprietà in originale o copia conforme: nel caso di furto degli stessi, questo fatto deve essere specificato nella denuncia; se sulla denuncia non c'è la specifica, l'Assicurato deve fare un'integrazione.

Dopo aver ricevuto quanto richiesto, gli incaricati della Struttura Organizzativa chiedono i documenti agli uffici preposti e, una volta ottenuti, li inviano all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, che l'Assicurato dovrà fornire integralmente.

Massimale

Tutti i costi saranno a carico della Compagnia.

Cosa sono il Foglio complementare e il Certificato di Proprietà

Il **Foglio complementare** è il documento che attesta il possesso di un veicolo: viene rilasciato dalle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che definisce lo stato giuridico del veicolo e che identifica il nominativo del Proprietario.

Dal 5 ottobre 2015 il Foglio complementare è diventato l'attuale Certificato di Proprietà dei veicoli (CdP). Non è necessario per la circolazione, ma è obbligatorio per effettuare richiesta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per questo è importante custodirlo con attenzione, tenendolo in casa anziché nel veicolo per evitare possibili furti o smarrimenti.

Il **Certificato di Proprietà** dei veicoli da alcuni anni non è più in formato cartaceo ma digitale (CDPD). Chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, non ha più il certificato cartaceo ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione con il codice di accesso personalizzato che permette allo stesso Proprietario del veicolo di visualizzare online il documento.

ASSISTENZA ALLA PERSONA**m) Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio**

Se l'Assicurato, a seguito di incidente stradale, viene ricoverato presso un Istituto di cura per almeno 2 giorni e successivamente necessita di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

estratto cronologico PRA:

è un documento con valore di certificazione legale rilasciato dal PRA. Attesta la storia delle vicende giuridico patrimoniali del veicolo. Indica quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione (iscrizione, eventuali ipoteche o fermi amministrativi ecc.)

copia conforme: si intende un atto o un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale autorizzato per legge a questa funzione, che attesta con dichiarazione formale la fedele corrispondenza della copia originale

Cosa si intende per risarcimento per sinistro e per anno assicurativo**ESEMPIO 1**

Polizza valida da 01/01 a 31/12

In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 100 euro – la Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro

In data 15/08 si verifica il sinistro 2: 100 euro – la Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro

ESEMPIO 2

In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 400 euro – la Compagnia tiene a proprio carico le spese fino all'importo di 250 euro.

Il cliente non deve anticipare la somma da corrispondere se utilizza una rete convenzionata.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE**n) Autista a disposizione a seguito di infortunio**

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

Per attivare la garanzia l'Assicurato dovrà comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a guidare.

o) Consulenza medica telefonica

Se, dopo l'incidente, l'Assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute può contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che, considerate le modalità di prestazione del servizio, il consulto non ha valore di diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Un primo aiuto, la consulenza medica telefonica

Il personale medico specializzato messo a disposizione della Struttura Organizzativa può essere un valido aiuto nei primi momenti successivi a un incidente. Grazie a domande precise fatte da un personale medico competente, l'Assicurato riceve suggerimenti concreti e indicazioni utili, ad esempio se far intervenire o meno il servizio di emergenza sanitaria, come comportarsi in presenza di feriti, quali esami potrebbero essere consigliati per verificare in modo approfondito lo stato di salute.

p) Rientro sanitario dall'estero

Se a seguito di un incidente stradale, in base al giudizio dei medici della Struttura Organizzativa e in accordo con il medico curante sul posto, l'Assicurato o i passeggeri del veicolo necessitano del trasporto presso un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla residenza, la Struttura Organizzativa pianifica il rientro con spese a carico della Compagnia. I mezzi e i tempi di trasporto più idonei saranno stabiliti in accordo tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico intervenuto sul posto.

Il mezzo può essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in Classe economica con posto in barella, se necessario
- il treno in Prima Classe e, se occorre, in vagone letto
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritengano necessaria.

La Compagnia può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del Conducente e dei passeggeri.

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la struttura organizzativa pianifica ed effettua il trasporto di ogni salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della Compagnia.

Massimale

La Compagnia paga i costi fino alla somma massima di 10.000 euro complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

da sapere: ad esempio perché i passeggeri che lo accompagnano sono minorenni, non sanno guidare, hanno patente scaduta o perché anche il passeggero risulta ferito

da sapere: ad esempio assegno circolare a garanzia dell'anticipo da parte di un familiare

q) Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero

Se, a causa di ricovero dopo un incidente, l'Assicurato non è in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, in alternativa alla prestazione "Autista a disposizione a seguito di infortunio" la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica, con spese a carico della Compagnia.

Massimale

La Compagnia paga i costi fino ad un importo massimo di 500,00 euro.

r) Viaggio di un familiare all'estero per ricovero del Conducente

Se il Conducente dopo un incidente, viene ricoverato presso un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica di andata/ritorno, per permettere a un familiare convivente e residente in Italia di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

La Compagnia paga i costi fino ad un importo massimo di 500,00 euro.

s) Interprete a disposizione all'estero

Se l'Assicurato dopo un incidente, viene ricoverato in Istituto di cura all'estero e ha difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa invierà un interprete sul posto.

Massimale

La Compagnia paga i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

10.5.2 Minikasko Abbigliamento

La Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del veicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato. La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del veicolo assicurato. La liquidazione avverrà sulla base del valore dei beni al momento del sinistro e per la quota di responsabilità attribuita al veicolo assicurato.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi ai danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del Conducente del veicolo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

10.6 Eventi naturali

La Compagnia indennizza, fino al limite del Massimale indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- dal veicolo
- dagli accessori di serie stabilmente installati
- dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo premio a seguito di eventi naturali come ad esempio: trombe d'aria, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

Il Massimale della garanzia è pari al 50% del Capitale Assicurato e si intende per anno assicurativo. Pertanto, a seguito di ogni sinistro liquidato relativo all'annualità assicurativa, la Compagnia procede ad aggiornare tale valore, calcolando il Massimale residuo da applicare quale nuovo Massimale al danno quantificato, dedotti scoperti e franchigie, per eventuali altri sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro restano a carico dell'Assicurato le franchigie, gli scoperti, l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi nonché l'eventuale parte del costo della riparazione che eccede il Massimale indicato in polizza o il Massimale residuo a seguito di sinistri liquidati relativi all'annualità assicurativa.

articolo 11 Che cosa non è assicurato**Esclusioni applicabili a tutte le garanzie**

Le coperture non sono valide durante la partecipazione a gare o competizioni sportive regolarmente indette, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo in aree civili o militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

La Compagnia può esercitare rivalsa:

- quando il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il Conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza

- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- quando i Terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- quando il veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

da sapere: il Codice delle Assicurazioni Private, all'articolo 144, dà la possibilità al soggetto che è stato danneggiato in conseguenza di un sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo (o di un natante) per il quale è previsto l'obbligo di assicurazione di rivolgersi, per il risarcimento del danno, direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. In tal caso si parla di azione diretta del danneggiato

In tutti questi casi e in quelli a quali sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al Terzo danneggiato.

Tuttavia, la Compagnia limita la rivalsa nei confronti del Conducente e/o del Proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro.

11.2 Incendio e Furto

L'assicurazione non è valida nei seguenti casi:

- dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- rigature, segnature, screpolature e simili danni agli eventuali cristalli del veicolo.

11.3 Infortuni del Conducente

L'assicurazione non è valida in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- circolazione senza il consenso del Proprietario del veicolo

11.4 Tutela Legale

L'assicurazione non è valida in questi casi:

1. per pagare multe, ammende e sanzioni
2. per pagare gli oneri fiscali
3. per le controversie di natura contrattuale, fiscale e amministrativa
4. a seguito di fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
5. per le controversie legate a proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili
6. per fatti dolosi delle persone assicurate (ai sensi dell'articolo 43 Codice Penale)
7. per fatti non accidentali che causano inquinamento all'ambiente
8. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale
9. se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per destinazione o uso diversi da quelli sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da assicurazione obbligatoria RCA regolare, tranne nel caso in cui l'Assicurato, alla guida del veicolo come autista dipendente, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice della strada.
10. quando è violata la norma sul divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o la norma sull'omissione di fermata e assistenza
11. per le controversie in cui la Compagnia sia la controparte
12. per le controversie nelle quali la Controparte è la Compagnia quale assicuratore del responsabile o quale assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private
13. per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i
14. spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

Controversie nelle quali la controparte sia la Compagnia quale assicuratore del responsabile: ad es. incidente stradale che coinvolga 3 veicoli e che veda come responsabile del sinistro un terzo anch'esso assicurato con Intesa Sanpaolo

Controversie nelle quali la controparte sia la Compagnia quale assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo: la stessa esclusione richiama l'ipotesi del risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni)

Validità Temporale

La garanzia è valida per le controversie conseguenti a fatti verificatisi durante la validità della polizza. I fatti si considerano avvenuti nel momento in cui è violata la norma; se il fatto che dà inizio al sinistro si protrae per più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto a partire dal primo.



Due esempi su alcune esclusioni più particolari

L'**esclusione numero 8**, articolo 11.4: sono escluse le spese che il conducente sostiene per costituirsi parte civile nel processo a carico dell'Assicurato quando questo deve subire un processo penale (ad esempio per aver causato lesioni a carico dell'altro conducente in seguito ad incidente stradale).

L'**esclusione numero 9**, articolo 11.4: la garanzia non può essere attivata se l'Assicurato possiede solo la patente B e subisce un incidente mentre è alla guida di un veicolo per il quale è previsto il possesso della patente C.

11.5 ASSISTENZA STRADALE

L'assicurazione non è valida:

- quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato accertato ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada.
- quando il conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza.
- quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione.
- in caso di dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
- in caso di sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata.
- in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, o qualsiasi altro fenomeno atmosferico che abbia le caratteristiche di calamità naturale
- in caso di scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
- in caso di danni al veicolo occorsi in occasione di circolazione in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificatamente definiti come un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (articolo 2 del Codice della Strada).

calamità naturale: evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose

Le prestazioni non sono, inoltre, fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito www.europassistance.it/paesi-instato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

ASSISTENZA AL VEICOLO

Soccorso Stradale

• Traino

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

• Pronto Intervento

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Auto o moto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.)
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Recupero fuoristrada del veicolo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono esclusi dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

Spese d'albergo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Rientro o proseguimento del viaggio (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.)
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.).

Rimpatrio del veicolo dall'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo del rimpatrio a carico della Compagnia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di "Quattroruote" del mese di accadimento del sinistro
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Autista a disposizione a seguito di infortunio (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Rientro sanitario dall'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma
- tutti i casi in cui l'Assicurato sottoscrive volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato

Viaggio di un familiare all'estero per ricovero del conducente (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

11.6 Eventi Naturali

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, inondazioni provocate dal mare, tsunami, tifoni ed eruzioni vulcaniche
- sviluppo comunque insorto, controllato o no di energia nucleare o di radioattività
- e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.

articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture

12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile auto - rivalsa

La Compagnia può esercitare l'azione di rivalsa:

- quando il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il Conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza.
- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- quando il veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti questi casi e in quelli ai quali sia applicabile l'Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita l'azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al Terzo danneggiato. Tuttavia, la Compagnia limita la rivalsa nei confronti del Conducente e/o del Proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro.

12.2 Limiti alla garanzia Assistenza stradale

Le garanzie sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle garanzie Soccorso Stradale art. 10.5.1 relativamente alle prestazioni di Traino e Pronto-intervento, Autovettura o moto in sostituzione, SOS incidente, secondo quanto previsto nelle singole garanzie e cure fisioterapiche.

ASSISTENZA AL VEICOLO

• Soccorso stradale

- Traino: se l'incidente è avvenuto all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di 300,00 euro.
- Pronto Intervento: la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

• Recupero fuoristrada del veicolo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 300,00 euro. Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

• Autovettura o moto in sostituzione

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

• Autovettura o moto in sostituzione (sabato e festivi)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimo di 7 giorni complessivi.

• Spese d'albergo

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a 100,00 euro a persona al giorno, per un massimo di 300,00 euro per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

• Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di 50,00 euro per sinistro.

• Rientro o proseguimento del viaggio (operante oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di 200,00 euro
- il costo del taxi fino ad un massimale di 50,00 euro utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di 50,00 euro complessive per sinistro.

• Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di 200,00 euro per sinistro avvenuto in Italia e 500,00 euro per sinistro avvenuto all'estero.

• Rimpatrio del veicolo dall'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di 1.000,00 euro per sinistro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

• Autista a disposizione a seguito di infortunio (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista.

• Rientro sanitario dall'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La garanzia si intenderà prestata fino alla concorrenza massima di 10.000,00 euro complessivi per sinistro. Per importi superiori la Struttura Organizzativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

• Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

I relativi costi rimarranno a carico della Compagnia fino ad un importo massimo di 500,00 euro.

• Viaggio di un familiare all'estero per ricovero del Conducente (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

I relativi costi rimarranno a carico della Compagnia fino ad un importo massimo di 500,00 euro.

• **Interprete a disposizione all'estero (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)**
I costi dell'interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di 8 ore lavorative.

• **Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio**
La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

• **DECADENZA**

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile

12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto

Una volta quantificato il danno, il Contraente deve detrarre dall'importo determinato la parte che rimane a proprio carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

Differenza tra franchigia e scoperto

La franchigia e lo scoperto sono la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato indicato sulla polizza, per ciascuna garanzia, rispettivamente in cifra fissa e in percentuale e non sono modificabili.

Lo **scoperto** è espresso in percentuale e si potrà quantificare la somma da pagare solo conoscendo l'ammontare del danno.

La **franchigia** invece è una cifra fissa.

Confrontando i preventivi tra Compagnie, occorre valutare la presenza di queste due clausole, perché influenzano il calcolo del premio.

12.4 Limiti e franchigie alla Garanzia Eventi Naturali

Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato quella parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.5 Limiti e franchigie alla Garanzia Infortuni del Conducente

La Compagnia riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa viene accertata. L'indennizzo si calcola applicando al Capitale Assicurato indicato in polizza che è pari a 100.000 euro, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia). I criteri applicati:

- invalidità permanente inferiore al 4% (4 punti di invalidità): non viene riconosciuto alcun pagamento
- invalidità permanente compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità): viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- invalidità permanente superiore al 25% (25 punti di invalidità): viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- invalidità permanente accertata maggiore o uguale al 70% della totale: viene riconosciuto un pagamento pari al 100% della somma assicurata senza alcuna Franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta se al momento dell'infortunio l'Assicurato affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.6 Limiti alla Garanzia Tutela legale

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la garanzia è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato. Sono pagate le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento. Il limite è di 10.000 euro per ciascun sinistro.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo che siano presenti in polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio e, in caso di periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 2 di questo contratto.

13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

L'assicurazione è valida nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia,

esecuzione forzata: è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata ad attuare ciò che è disposto nella sentenza

sezione III

Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Per la prestazione di Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio la prestazione è operante solo in Italia.

articolo 14. Modifiche al contratto

Durante il periodo di validità della polizza non è possibile modificare le garanzie prestate a meno che non sia stato cambiato il veicolo.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI**articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno****15.1 Denuncia e gestione del sinistro**

In caso di incidente da circolazione il Proprietario o il Conducente devono avvisare Intesa Sanpaolo Protezione entro 3 giorni dall'evento o da quando ne siano venute a conoscenza, contattando il numero 800.124.124 (dall'estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.

Entro lo stesso termine, l'Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Protezione il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato oppure denuncia scritta e firmata indicando tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'evento come ad esempio data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione di tutti i veicoli, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni dell'incidente.

Tale documentazione può essere anticipata



via email certificata: sinistri@pec.intesasampaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasampaoloprotezione.com



via fax: 02.30.32.80.18

e successivamente fornita in originale:



via posta: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano

- alla filiale di riferimento.

da sapere: la denuncia può essere consegnata in qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo, non necessariamente alla propria

Dopo l'invio della documentazione, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Se l'Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo Protezione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Intesa Sanpaolo Protezione paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere svolto l'accertamento tecnico e aver ricevuto i giustificativi delle spese sostenute relative all'evento (come ad esempio ricevuta fiscale, fattura).

Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell'atto di transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.

15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni**15.2.1 Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto**

Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto Intesa Sanpaolo Protezione liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di legge. In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della procedura ordinaria.

La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:

- incidente causato da un urto che coinvolge solo 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria
- incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- veicoli coinvolti nell'incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano

atto di transazione: accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione ed il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni

- veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla Convenzione Indennizzo Diretto
- incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
- incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.

I tempi del risarcimento

In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'incidente
- 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria

In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Protezione accerti che non vi siano le condizioni per l'applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato.

In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato all'articolo 15.1, deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R. o PEC, direttamente alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al proprietario del veicolo o ad altri eventuali responsabili dell'evento.

I tempi del risarcimento

I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'incidente
- 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la denuncia con lettera raccomandata A.R. a:

Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell'evento:

- la descrizione dell'incidente
- i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - auto, autotreno, marca e modello)
- le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero)
- gli estremi della Compagnia del veicolo estero
- i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente, con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.

Se l'evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella richiesta di risarcimento, l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), assegna la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne informa il danneggiato.

Cos'è la Carta Verde

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la copertura assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque sottoscriva una polizza RCA collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RCA sono quelli elencati e non barrati sul retro della Carta Verde stessa.

L'esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito dell'ufficio Centrale Italiano www.ucimi.it.

Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di eventuale sinistro.

15.2.4 Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Se l'incidente è avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero, per individuare la Compagnia del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri

UCI: è l'Ufficio Centrale Italiano Assicurazione per l'Italia che gestisce il risarcimento dei danni causati dai veicoli immatricolati all'estero ma che al momento del sinistro si trovano nel confine italiano

nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano

Via Yser, 14 - 00198 Roma

mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15

Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:

CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.

Via Yser, 14 - 00198 Roma,

telefono: +39 06.85.79.65.30,

casella di posta elettronica certificata: richiestedirisarcimento@pec.consap.it

fax: 06.85796334 - www.consap.it.

Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da applicare è quella indicata al punto 15.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione da parte di Ufficio Centrale Italiano (UCI).

15.3 Infortuni del Conducente

15.3.1 Denuncia di sinistro

Il Conducente o gli aventi diritto, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'Infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, devono avvisare la Compagnia agli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in filiale) già indicati all'articolo 15.1.

Denuncia e certificati medici

L'assicurato o i suoi aventi diritto devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico attestante l'infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Società:

- gli eventuali ulteriori certificati medici
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in proprio possesso, compreso il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti
- su richiesta della Società, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbale dell'Autorità che ha accertato l'infortunio, visura camerale, patente di guida).

L'Assicurato, su richiesta della Società, dovrà sottoporsi alla visita medico-legale di controllo nonché agli eventuali accertamenti nonché a controlli medici e fornire alla stessa ogni informazione attinente all'infortunio e alle conseguenti lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente a cura del medico legale, va fatto in Italia.

Il Conducente deve consentire tutte le indagini o gli accertamenti che la Compagnia ritiene necessari.

Se l'Assicurato muore, per cause indipendenti dal sinistro denunciato e prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e del decreto del Giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci, liquida agli eredi o aventi diritto:

- l'importo già concordato con l'Assicurato, oppure in mancanza
- l'importo offerto all'Assicurato oppure,
- se non vi è stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla documentazione sopra richiamata.

Se l'Assicurato muore, per causa indipendenti dal sinistro denunciato e prima dell'accertamento della stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Compagnia, questa accerterà la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante l'esame di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Altri documenti richiesti ai beneficiari, eredi o aventi causa

Per individuare con certezza i beneficiari, gli eredi o gli aventi causa la Compagnia ha bisogno di ricevere:

- certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato
- atto notorio o dichiarazione Sostitutiva di atto notorio in cui sia indicato se l'Assicurato abbia lasciato o meno testamento nonché l'elenco degli eredi.
- copia autentica del provvedimento con cui il Giudice tutelare autorizza il tutore a incassare la liquidazione spettante al minore/tutelato se tra gli eredi legittimi ci sono minori o soggetti incapaci di agire.
- eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per accertare le circostanze del sinistro e identificare gli aventi diritto.

I beneficiari, eredi o aventi causa devono anche sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia s'impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro i 90 giorni successivi dal giorno in cui ha ricevuto la documentazione completa richiesta.

Le spese per i certificati sono a carico dell'Assicurato o dei suoi eredi aventi causa.

15.3.2 Termini per il pagamento del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.

Dopo questo periodo Intesa Sanpaolo Protezione dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero

gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

15.4 Tutela legale

15.4.1 Denuncia di sinistro

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando il numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00 e inviando la denuncia e i documenti necessari a uno dei seguenti riferimenti:



via email: tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com



via posta: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino

Alla denuncia vanno allegati:

- una descrizione dettagliata del fatto da cui nasce la controversia
- tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi utili alla gestione del sinistro.

Tutto deve essere trasmesso con la massima tempestività, in particolar modo gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione sul sinistro.

Nel caso di provvedimenti amministrativi di sospensione o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire copia del provvedimento entro 5 giorni dalla data di notifica.

da sapere: ad esempio potrebbe essere utile indicare se sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia o i carabinieri oppure se ci sono testimoni; in questo modo successivamente sarà possibile acquisire il verbale dell'Autorità intervenuta o procedere a recuperare le testimonianze

Cosa inviare velocemente in caso di controversia

- denuncia del sinistro da parte dell'Assicurato: entro 3 giorni
- eventuali provvedimenti amministrativi di sospensione o revoca della patente da parte della Compagnia: entro 5 giorni.

15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita dalla Compagnia che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, la Compagnia verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliatazione la Compagnia indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che opera nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono previste solo se preventivamente autorizzate dalla Compagnia.

La Compagnia può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la Compagnia assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, la Compagnia rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Cosa succede in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia si demanda la decisione a un arbitro con facoltà di ricorrere le vie giudiziarie, designato di comune accordo da entrambi; in mancanza di accordo, decide il Presidente del Tribunale competente.

Le due Parti devono pagare metà spese arbitrali, qualunque sia l'esito; la Compagnia avverte preventivamente l'Assicurato che ha il diritto di avvalersi di questa procedura.

15.4.3 Recupero delle somme

Tutte le somme recuperate o liquidate dalla controparte (capitale e interessi) sono dell'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione vanno alla Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5 Assistenza stradale

15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza

Il Conducente o le persone trasportate sul veicolo devono contattare immediatamente la Struttura Organizzativa chiamando questi numeri:

impugnazione: si intende la richiesta rivolta a un Giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento, per ottenere la riforma o l'annullamento del provvedimento stesso

da sapere: se una causa si svolge in un Tribunale diverso da quello dove l'avvocato ha il proprio studio, può scegliere un collega del luogo per curare alcuni adempimenti processuali. È presso di lui che l'avvocato titolare elegge il domicilio legale per le notifiche legate al giudizio in corso



numero verde (dall'Italia): 800.124.124
numero (dall'estero): +39 02.30.32.80.13

Devono anche fornire queste informazioni:

- nome e cognome
- luogo in cui necessita l'assistenza
- targa, marca e modello del veicolo assicurato
- recapito telefonico

e ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa.

È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade se l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al momento del sinistro, a meno che il mancato contatto non sia dovuto a causa a lui non imputabile. Una volta che l'Assicurato ha attivato il servizio, vengono erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti articoli.

15.5.2 Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di Assistenza sono fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa che si fa carico dei costi. La Compagnia tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.

Rimborso di spese per interventi effettuati da Terzi

Se la Struttura Organizzativa autorizza l'Assicurato a rivolgersi a terzi per ricevere prestazioni, provvede poi a rimborsarlo per le spese sostenute e autorizzate, nei limiti previsti dalle singole prestazioni; per il rimborso l'Assicurato deve farne domanda completa di documentazione in originale e segnalare il numero di sinistro comunicato dalla struttura organizzativa.

Rimborso di spese di Pronto soccorso

Se le Pubbliche Autorità hanno disposto interventi di soccorso stradale e l'Assicurato è stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborsa all'Assicurato le spese conseguenti all'intervento.

Oltre ai giustificativi di spesa, l'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa anche copia del verbale d'intervento delle Forze dell'ordine o, in mancanza di questo, opportuna annotazione in fattura dell'auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto d'urgenza dell'Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto soccorso.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a prova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione, che va spedita in originale a Europe Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute

La Compagnia si riserva di chiedere all'Assicurato, o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza se accerta che queste non erano dovute in base alle condizioni di polizza.

15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni

Se l'Assicurato non ha usufruito delle prestazioni, in tutto o in parte, per scelta o per negligenza, la Compagnia non assume la responsabilità dei danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento per cause di forza maggiore o circostanze fortuite e imprevedibili.

15.6 Altre garanzie: Incendio, Furto, Eventi naturali e Minikasko abbigliamento

15.6.1 Denuncia di sinistro

L'Assicurato, entro 3 giorni dal momento del sinistro oppure da quando ne è venuto a conoscenza, deve avvisare la Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al Punto 15.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire anche i seguenti documenti:

GARANZIA INCENDIO

- denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- copia della fattura di acquisto del veicolo Assicurato o documento equivalente
- documento sottoscritto dal Proprietario in cui si dichiara la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo in caso di danno totale.

GARANZIA FURTO

- denuncia all'Autorità locale: in caso di sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce
- copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- carta di circolazione. Se il documento risulta rubato insieme al veicolo, è necessario riportarlo nella denuncia di furto fatta alle Autorità e consegnarne copia

da sapere: è necessario consegnare i giustificativi di spesa come ad esempio fatture, ricevute fiscali, scontrini

negligenza: si intende una grave disattenzione, dimenticanza, mancanza di impegno e d'interessamento nel richiedere quanto spetta ai sensi di polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire altro aiuto in denaro o in natura, in sostituzione o a titolo di compensazione

da sapere: possono essere allegati anche documenti come per esempio un articolo di giornale anche online, le rilevazioni meteorologiche

- documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta della Compagnia)
 - certificato di proprietà e Certificato Cronologico su cui è indicata anche la perdita di possesso
 - documentazione che attesti la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare
 - consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Dichiarazione che descrive l'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.

MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

- il Modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di sinistro o, in sua assenza, una denuncia del sinistro con indicazione della data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del sinistro.
- la documentazione d'acquisto dei beni danneggiati
- le foto dei beni danneggiati.

La Compagnia si riserva di richiedere la consegna dei beni danneggiati.

15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

Il proprietario può far riparare il veicolo dopo che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa salvo le riparazioni necessarie e urgenti.

15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La valutazione del danno avviene secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del deprezzamento commerciale. Il veicolo si considera nuovo quando il sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di veicolo usato, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del veicolo. Per determinare il valore commerciale si consulta il listino dell'usato di DueRuote alla data del sinistro oppure, se assente, quello di Eurotax Giallo.

Alla valutazione del danno si aggiunge anche il costo di accessori e/o optional solo se la loro presenza è provata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi, il valore del danno che la Compagnia rimborsa non può superare quello del Capitale Assicurato. Per la sola garanzia Eventi Naturali, il valore del danno non può superare quello del Massimale, pari al 50% del Capitale assicurato per anno assicurativo. Inoltre, in caso di sovrassicurazione, il Massimale è pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza. La garanzia attivata con il sinistro non copre più il Veicolo a partire dalla data del sinistro.

sovrassicurazione: si intende assicurare un bene con un valore superiore a quello reale al momento della stipula della polizza

Cosa sono Dueruote ed Eurotax Giallo

Sono le fonti che la Compagnia utilizza per la quotazione dei veicoli.

Dueruote è un supporto specifico dedicato alle Assicurazioni che fa parte del Gruppo editoriale Domus. L'Eurotax è un listino adottato da tutti gli operatori del settore per capire il reale valore di mercato di un veicolo usato. Il listino Giallo di Eurotax riguarda le valutazioni di vendita del veicolo da parte del concessionario all'acquirente.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nei limiti del Massimale previsto per ciascuna garanzia.

In caso di furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del veicolo stesso nel caso in cui venga ritrovato. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento commerciale delle parti dovuto alla loro usura o anzianità.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il deprezzamento commerciale nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo tale termine, quest'ultimo si applica esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire e non sulla manodopera.

In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie

eventualmente riportati in polizza, oltre all'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi. Tali importi resteranno a carico dell'Assicurato e dovranno essere rimborsati direttamente dall'Assicurato alla carrozzeria.

Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e, pertanto, liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il veicolo sia stato radiato o demolito. Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie al veicolo
- dei danni da mancato uso o da perdita di valore del veicolo.

da sapere: anche se il veicolo non viene usato il suo valore commerciale continua comunque a diminuire

15.6.4 Regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo è maggiore del Capitale Assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il Capitale Assicurato e il valore del veicolo.

Se la residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

15.6.5 Recupero del veicolo rubato

Il Proprietario o il Contraente, appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato, devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Se è già stato pagato l'indennizzo, Il Proprietario o il Contraente devono occuparsi anche di tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

Se invece il veicolo viene recuperato prima dell'indennizzo, la Compagnia rimborsa al Proprietario gli eventuali danni parziali.

15.6.6 Relitti

Se il veicolo danneggiato è considerato relitto o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane del veicolo.

A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve presentare il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato da tale ente che attesta la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione.

relitto: veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

GLOSSARIO

APP INTESA SANPAOLO MOBILE:

Applicazione informatica di Everyday banking che l'utente può scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere le Offerte a Distanza dedicate alle Polizze. Tramite l'app il cliente può ricevere la proposta, visionarla e firmare digitalmente i documenti contrattuali collegati, acquistando di fatto la Polizza.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ATTESTATO DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area Riservata del sito internet www.intesasampaoloprotezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'Attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione.

AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

BONUS/MALUS

È la formula tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'Assicurato nel corso di un periodo predeterminato (Periodo di Osservazione).

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra 3, 10138.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto e che risiede stabilmente in Italia.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni diretti causati al Veicolo.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa comincia ad operare. Coincide con le ore 24.00 del giorno in cui il Modulo di adesione è stato sottoscritto, a condizione che sia stato pagato il premio.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La Filiale di Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.

FILIALE ON LINE

La struttura messa a disposizione dei clienti di Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza.

FIRMA DIGITALE

Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche.

FIRMA GRAFOMETRICA

Definizione comunemente usata per indicare una modalità di firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. I dati di una firma vengono registrati mediante un dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il movimento di una penna digitale, azionato direttamente sulla mano di una persona, su una superficie sensibile (imitando una penna sulla carta).

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la Garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO

Somma che la Compagnia paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'Attestato.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il Contraente paga alla Compagnia per acquistare le garanzie che compongono il contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo premio, sottoscritto dal Contraente per la stipula della Polizza.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA

Responsabilità del Conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivanti dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria per legge, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel sinistro.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di richiedere all'Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal contratto.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura costituita da medici, tecnici, operatori-in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A-e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare, si considerano Terzi per i soli danni fisici:

- Il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con

esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento

- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'Assicurato sia una società.

Il conducente del veicolo non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il ciclomotore, motoveicolo e quadriciclo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

Le Condizioni di Assicurazione si applicano in particolare ai ciclomotori, motoveicoli e quadricicli quali definiti dagli artt. 47 e successivi del nuovo Codice della Strada, che siano immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ad uso privato.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia/intermediario e del Contraente attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE

CONDUCENTE

Si intende il conducente abilitato alla guida; le prestazioni non sono operanti per il conducente che guida contro la volontà del proprietario (ad esempio il ladro del veicolo)

FURTO

Il Reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

INCENDIO

La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può estendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Allegato 1		
Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Responsabilità Civile Auto	Per gli importi seguire questa dicitura: 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose o animali	-
Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Le garanzie sono fornite fino a tre volte, per ciascun tipo, durante il periodo di durata della polizza		
Soccorso Stradale	300 euro all'estero	-
Auto o moto in sostituzione	fino a 7 giorni	-
Cure fisioterapiche	250 euro	-
Prestazioni operanti a oltre 50 KM dal comune di residenza del Conducente		
Recupero da fuoristrada	300 euro	-
Taxi	50 euro	-
Rientro o proseguimento del viaggio	200 euro per biglietti di viaggio o 2 giorni per noleggio auto o 50 euro per spese di taxi	-
Recupero del veicolo	200 euro in Italia 500 euro all'estero	-
Spese d'albergo	300 euro	-
Rimpatrio del veicolo dall'estero	1000 euro	-
Rientro sanitario dall'estero	10.000 euro	-
Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero	500 euro	-
Viaggio familiare all'estero per ricovero assicurato	500 euro	-
Interprete	8 ore lavorative	-
Minikasko abbigliamento	250 euro	-

Incendio e Furto	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Incendio e Furto	Valore commerciale del veicolo	Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore del veicolo
	Rimborso spese di immatricolazione	fino a 500 euro	-
Eventi Naturali	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Eventi Naturali	Fino al 50% del Capitale assicurato per anno assicurativo	Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore del veicolo
Infortuni del Conducente	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Infortuni del Conducente	100.000 euro per invalidità permanente 100.000 euro per morte	- franchigia pari al 4% per invalidità permanente fino a 25 punti percentuali - franchigia pari a 0% per invalidità permanente superiore a 25 punti percentuali - senza franchigia per invalidità permanente superiore o uguale a 70 punti percentuali. Viene riconosciuto il 100% della somma assicurata
Tutela Legale	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Tutela legale	10.000 euro per sinistro	-

Attenzione!

L'importo personalizzato dello scoperto e della franchigia vengono indicati nel preventivo e nel modulo di polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE**Allegato tabelle****Tabella 1.** Classi di *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5													
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione**2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA**

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione presente sull' Attestato	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	

2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Prov. Ivass n. 72	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	

3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Dichiarazione in caso si tratti di veicolo di un familiare convivente
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, data in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere Prov. Ivass n. 72	Classe presente sull'Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: rischio che si assicura per la prima volta	14	14	

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		NOTE
Motoveicolo già assicurato: utilizzo della classe di merito all'interno dello stesso nucleo familiare	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella Assegnazione	
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	Vedere tabella Assegnazione		In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Motoveicolo assicurato con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio.

Tabella 5
Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da + anni	S1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6. Evoluzione classi interne

		Sinistri con Malus				
		0	1	2	3	4 o +
Classe interna di provenienza	SuperBonus 7	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 6	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 5	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 4	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 3	SuperBonus 4	3	6	9	12
	SuperBonus 2	SuperBonus 3	3	6	9	12
	SuperBonus 1	SuperBonus 2	3	6	9	12
	1	SuperBonus 1	3	6	9	12
	2	1	4	7	10	13
	3	2	5	8	11	14
	4	3	6	9	12	15
	5	4	7	10	13	16
	6	5	8	11	14	17
	7	6	9	12	15	18
	8	7	10	13	16	18
	9	8	11	14	17	18
	10	9	12	15	18	18
	11	10	13	16	18	18
	12	11	14	17	18	18
	13	12	15	18	18	18
	14	13	16	18	18	18
	15	14	17	18	18	18
	16	15	18	18	18	18
	17	16	18	18	18	18
	18	17	18	18	18	18
	Malus 1	18	18	18	18	18
	Malus 2	18	18	18	18	18
	Malus 3	18	18	18	18	18
	Malus 4	18	18	18	18	18
	Malus 5	18	18	18	18	18
	Malus 6	18	18	18	18	18
	Malus 7	18	18	18	18	18
	Malus 8	18	18	18	18	18

Tabella T - Tabella Classi di merito

Coefficienti associati alla classe Bonus/Malus di appartenenza

MOTOCICLI		CICLOMOTORI	
BM	Coef	BM	Coef
S7	0,768	S7	0,775
S6	0,768	S6	0,775
S5	0,768	S5	0,775
S4	0,786	S4	0,791
S3	0,804	S3	0,807
S2	0,827	S2	0,823
S1	0,845	S1	0,846
1	0,867	1	0,874
2	0,892	2	0,908
3	0,919	3	0,938
4	0,943	4	0,964
5	0,984	5	1,005
6	1,020	6	1,046
7	1,071	7	1,097
8	1,123	8	1,154
9	1,190	9	1,210
10	1,272	10	1,267
11	1,365	11	1,329
12	1,473	12	1,391
13	1,624	13	1,457
14	1,800	14	1,622
15	1,990	15	1,878
16	2,215	16	2,156
17	2,486	17	2,352
18	2,681	18	2,730
M1	2,900	M1	2,800
M2	2,900	M2	2,800
M3	2,900	M3	2,800
M4	2,900	M4	2,800
M5	2,900	M5	2,800
M6	2,900	M6	2,800
M7	2,900	M7	2,800
M8	2,900	M8	2,800

TABELLE INAIL PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'Articolo 8.3 delle Condizioni di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente. Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

ALLEGATO 1 - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	Percentuale	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	Nessuna	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	

Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11	9
Perdita delle due ultime falangi del medio	8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75		
a) in semipronazione	30	25
b) in pronazione	35	30
c) in supinazione	45	40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40	25
b) in pronazione	45	40
c) in supinazione	55	50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22	18
b) in pronazione	25	22
c) in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

NOTE:

La tabella riporta l'allegato 1 al d.P.r. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della Polizza. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA 2 - DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	9/10	2%
2/10	8/10	8/10	6%
3/10	7/10	7/10	12%
4/10	6/10	6/10	19%
5/10	5/10	5/10	26%
6/10	4/10	4/10	34%
7/10	3/10	3/10	42%
8/10	2/10	2/10	50%
9/10	1/10	1/10	58%
10/10	0	0	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione sia riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com

www.intesasampaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.
Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasampaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) ----- ----- Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo</u> interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**. Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - elevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasampaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasampaoloprotezione.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloprotezione.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloprotezione.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA

11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28